

Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Gela in liquidazione

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

(con i poteri del Commissario Liquidatore)

N° 37 DEL 20 MAR. 2017

OGGETTO : Pagamento Imposta registrazione contratto locazione Ditta Sicilservice n. 11 serie 3 num. 000230 scad. 19/07/2015.

Vista la L.R. 12.01.2012, n. 8 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 04.01.1984, n. 1 e ss.mm.ii.;

Visto il D.A. n. 2872 del 06.10.2016, dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, con il quale il Dott. Francesco Gallo, Dirigente del Consorzio Asi di Gela, è stato nominato Commissario ad acta del Consorzio Asi di Gela in liquidazione, per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti instaurati dai Consorzi Asi posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;

Visto l'avviso di liquidazione n. 11/3/000230/000/001/2015/012 pervenuto in data 21/07/2016 di €. 25,04 dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, Ufficio territoriale di Gela, per il mancato versamento dell'imposta di registrazione del contratto di locazione in oggetto per l'anno 2015;

Vista la nota prot. 12558 del 2 marzo 2017 con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio per i mesi di Marzo - Aprile 2017;

Ritenuto che occorre pagare il suddetto avviso di liquidazione;

Considerata che la seguente spesa è urgente ed indifferibile;

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma di complessivi €. 25,04
all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta tramite il mod F24 allegato.

Il Commissario ad acta
Dott. Francesco Gallo



C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856
Codice IPA fattura elettronica **UFJ8ZM**

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
mail: consorzio@asigela.it
pec: asigela@pec.it

REGIONE
SICILIANA



SCAD 18/7/2015

+6

Prot 62

SICILSERVICA -
SPESE A CARICO IMPRESA

copia per il contribuente

MODULARIO
F- TASSE - 18 bisAgenzia
Entrate

CONSORZIO MOD.16 MECC (Tasse)

21 LUG. 2016

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PROT. N. 62
IRROGAZIONE DELLE SANZIONIAVVISO NUM. 11/3 /000230/000/001/2015/012
DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO TERRITORIALE DI GELA (TXR)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE DI FRANCESCO GIUSEPPE
avverte CONSORZIO ASI DI GELA IN LIQUI DAZ. GESTIONE SEPARAT
DOMICILIATO IN C DA BRUCAZZI SNC ZONA INDUSTRIALE 93012 GELA
che in relazione AL CONTRATTO ANNO 11 SERIE 3 NUMERO 000230
PER LA SCADENZA 19/07/2015

e per i seguenti motivi
OMESSO VERSAMENTO 2015

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa,
sono stati liquidati come segue:

A135 - LOCAZIONI - IMP. DI REGISTRO	10,00
A137 - LOCAZIONI - SANZIONI	3,00
A138 - LOCAZIONI - INTERESSI	0,04
A100 - SPESE DI NOTIFICA	12,00
TOTALE DOVUTO	25,04

DATA
06/07/2016

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI FRANCESCO GIUSEPPE
Il Direttore dell'Ufficio Territoriale
Dott. Francesco Carlingo
Firma su delega del Direttore Provinciale
Dott. Giuseppe Di Francesco

Avviso di liquidazione n. _____

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento _____

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO*Raffaele Maria Filippa***1) Termine e modalità di pagamento**

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 Elide che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro i termini sopra indicati, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater, Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi a questo ufficio territoriale.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso

Quando e come presentare il ricorso

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del ~~Procedimento~~ *Procedimento* di rito civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria, posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del DLgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del DLgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta (o, solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria, tramite PEC); in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o, solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria, la ricevuta di PEC)
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC (solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria), il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.I.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccaia a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di:

13 LUG. 2016

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD

Atto 433 44700/7

